



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Email: nais10900ceistruzione.it PEC: nais10900cepec.istruzione.it

Nome Ufficio PA: Uff_eFatturaPA | Codice Univoco ufficio: UFOYYV | C.Fisc: 93056740637
Sede centrale: via Armando Diaz, 59 - 80011 Acerra (NA), tel. centralino: 0815205935

Al Personale Docente e ATA
Al DSGA
Sito

OGGETTO: Fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 e s.m.i

Si Comunica a tutto il personale in servizio che, ai sensi della vigente normativa (Legge 183/2010 e relative Circolari attuative INPS), ed al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, è necessario attenersi alle seguenti direttive:

Conferma dell'istanza presentata nell'a.s. precedente

Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e s.m.i., a produrre, qualora non avesse già provveduto, autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente. L'autocertificazione può essere presentata secondo **il modello All.1**

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La richiesta può essere presentata secondo **il modello All.2**.

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

- Domanda in carta semplice, nella quale dichiarare che
 - L'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè „*strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa*;

- nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito **ovvero che** il richiedente fruisce dei permessi “alternativamente” con altro familiare *(a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave – D.Lgs. n. 105/2022 in vigore dal 13/08/2022);*
 - la convivenza ovvero l’assistenza “in atto e continuativa”, anche non integrata dalla coabitazione, con l’assistito (“Deve, quindi, affermarsi che ai fini della fruizione dei permessi di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, così come modificata dalla L. n. 53 del 2000, occorre che l’assistenza al parente o affine entro il 3 grado portatore di handicap, ancorché non convivente, sia in atto, continuativa ed esclusiva” Cass. N. 9557/2010, conformi: Cass. sent. n. 27232 del 22.12.2014, Cass. Pen., Sez. II, n.24470/2017);
- Certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l’assistito o eventuale autocertificazione;
 - Copia conforme all’originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di disabilità grave dell’assistito.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI DELLA LEGGE 104/92

I permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal dipendente:

- in giornate non ricorrenti, salvo comprovate esigenze che non rendano “possibile” programmare una fruizione diversa;
- comunicati, salvo improvvise esigenze, almeno tre giorni prima della fruizione;

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lea Vitolo

Documento informatico firmato digitalmente
 ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate